

**Allegato "B" N. 13606 del Repertorio N. 6667 della Raccolta**

**STATUTO**

**=.=.=.**

**DENOMINAZIONE**

**Art. 1**

Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata

**"FONDAZIONE CASA SABOTTO ETS"**

La Fondazione ha sede in **Varese**, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La variazione del solo indirizzo all'interno del Comune non comporta modificazione dello Statuto.

La Fondazione può provvedere, nei termini di legge, ad istituire sedi secondarie.

La Fondazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

**PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 2**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

La Fondazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente statuto.

La Fondazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche.

**ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE**

**Art. 3**

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17.

In particolare la Fondazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività:

a) nel settore della formazione volta alla qualificazione umana, culturale e professionale delle persone che si trovano in situazioni di svantaggio e/o disagio, per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riferimento alle donne in difficoltà (gestanti, madri, coniugate o nubili) O vittime di violenza, anche con figli, che, a cagione delle suddette condizioni di svantaggio, si trovino in una situazione di emarginazione sociale;

b) nei settori dell'assistenza sociale, dell'assistenza socio-sanitaria e della beneficenza.

Nell'ambito delle attività nei predetti settori, la Fondazione si prefigge altresì di sensibilizzare il territorio ai problemi del disagio e delle situazioni di svantaggio in qualsiasi loro forma.

La Fondazione si propone di cooperare e partecipare alle iniziative pubbliche e private dirette al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, stabilendo le opportune forme di collegamento e privilegiando il rapporto con il volontariato ed il mondo del "terzo settore" o non profit, in particolare **privilegiando il rapporto con la "CARITAS DECANALE**, anche attraverso la promozione del loro sviluppo, con particolare riferimento alle cooperative sociali, che operino negli stessi settori di attività della Fondazione, ispirandosi alle proprie finalità.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi approvati da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **ATTIVITÀ SECONDARIE E SUSSIDIARIE**

##### **Art. 4**

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi

dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

## **PATRIMONIO**

### **Art. 5**

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dai conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **Art. 6**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il

31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altri "enti del Terzo Settore" che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

##### **Art.7**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

#### **FONDATORI**

##### **Art.8**

È Fondatore il signor Sabotto Roberto.

#### **PARTECIPANTI**

##### **Art. 9**

Sono "Partecipanti le persone fisiche e le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire, su base pluriennale, alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in natura, secondo modalità e misure non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione o regolamento.

La qualifica di Partecipante dura per il periodo stabilito da apposita deliberazione o regolamento dal Consiglio di amministrazione, funzionale all'entità o rilevanza del contributo erogato.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

#### **DECADENZA E RECESSO**

##### **Art. 10**

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **ORGANI DELL'ENTE**

##### **Art. 11**

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti, ove nominato.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dell'Organo di controllo e el Revisore legale; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio.

#### **ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

##### **Art.12**

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art.9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione:

- approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati

complessivi della gestione della medesima;

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione; formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- esprime parere vincolante preventivo in caso di modifiche statutarie o di scioglimento.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea può tenersi per videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'assemblea in videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

##### **Art. 13**

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi quorum rafforzati previsti dalla legge.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, purché in numero dispari, compreso il Presidente, nominati, i primi dai Fondatori in sede di costituzione; in seguito verranno nominati dall'assemblea dei partecipanti.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto sopra previsto. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, ai criteri di ammissione dei "partecipanti" e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- predispone i programmi e gli obiettivi;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- delibera le modifiche statutarie, previo parere dell'Assemblea di partecipazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

I consiglieri sono rieleggibili.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi

altro oggetto, il Consiglio accerta l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e, se nominati, decadono, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

#### **DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI**

##### **Art. 15**

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause dopo la relativa presa d'atto da parte dell'organo di amministrazione.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione, comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio, il quale dovrà essere ricostituito entro 30 (trenta) giorni. Fino alla ricostituzione del consiglio, l'attività della Fondazione sarà garantita dal Presidente, il quale potrà adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, sottoponendo gli stessi alla ratifica del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 16**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono indette con invito scritto, firmato e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 3 giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 17**

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con

l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario della Fondazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

#### **SEGRETARIO**

##### **Art. 18**

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di nominare un segretario.

Egli collabora con il presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali e all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio può conferire al segretario deleghe.

#### **REVISORE LEGALE DEI CONTI**

##### **Art. 19**

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, che può coincidere con l'organo di controllo se vi sono i requisiti di legge, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

#### **SCIoglimento DELLA FONDAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI**

##### **Art. 20**

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto a favore di altro ente del Terzo Settore che svolge attività analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato la Fondazione sciolta, individuato con delibera del Consiglio d'Amministrazione, sentita l'Assemblea dei Partecipanti, che nominerà un Liquidatore determinandone i poteri.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 21**

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Fondazione. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Le disposizioni del presente Statuto saranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 117.

F.to Mario FELICIOTTI

F.to Notaio Domenico CHIOFALO

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo depositato ai miei atti.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

**Registrato** presso l'Ufficio Territoriale di VARESE il giorno 30 gennaio 2023 al n. 2226 serie 1T, per Euro 400,00.

Malnate li' 30 gennaio 2023